

**L. 21 novembre 2000, n. 353 (2).
Legge-quadro in materia di incendi boschivi. (1)**

(1) A norma dell' *art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401* i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(2) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Capo I
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

**Art. 1. (Finalità e principi)
In vigore dal 1 dicembre 2000**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell' *articolo 117 della Costituzione* .

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* , nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previa opportune intese.

**Art. 2. (Definizioni) (3)
In vigore dal 9 novembre 2021**

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta. (4)

(3) Rubrica così sostituita dall' *art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 8 settembre 2021, n. 120* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155* .

(4) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 8 settembre 2021, n. 120* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155* .

Art. 3. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) (12)

In vigore dal 9 novembre 2021

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (5), che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata". (6) (11)

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- c-bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis; (8)
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d), nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale; (9)
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale; (10)
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (5), avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. (7)

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

(5) A norma dell' *art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401* i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(6) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401*.

(7) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401*.

(8) Lettera inserita dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

(9) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

(10) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

(11) Per le linee guida di cui al presente comma, vedi il *D.M. 20 dicembre 2001*.

(12) Per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi vedi, anche, l' *art. 4, D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

Art. 4. (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

In vigore dal 9 novembre 2021

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell' *articolo 3*, comma 3, lettere c), c-bis), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all' *articolo 7*. (13)

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all' *articolo 3*, comma 1, nonché interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

2-bis. Gli interventi culturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all' *articolo 3*, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ai sensi dell' *articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (14)

2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall' *articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*. (15)

2-quater. Gli interventi culturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico. (15)

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell' *articolo 3*. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

(13) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

(14) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

(15) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. c), n. 2-bis), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

Art. 5. (Attività formative)**In vigore dal 1 dicembre 2000**

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6. (Attività informative)**In vigore dal 1 dicembre 2000**

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della *legge 7 giugno 2000, n. 150*, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell' *articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*.

Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)**In vigore dal 9 novembre 2021**

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei. (20)

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (16)

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all' *articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. (18) (22)

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell' *articolo 3*, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. (19)

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo. (17)

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all' *articolo 4* e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all' *articolo 5*, comma 2. Le regioni stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. (21)

(16) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(17) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 7*, L. 6 febbraio 2004, n. 36 e, successivamente, dall' *art. 8, comma 5-sexies*, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(18) Comma inserito dall' *art. 1, comma 2, lett. a)*, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(19) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. b)*, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(20) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, n. 1), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

(21) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, n. 2), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

(22) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40.

Art. 8. (Aree naturali protette)

In vigore dal 1 dicembre 2000

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell' *articolo 3* prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell' *articolo 3*. (23)

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall' *articolo 7*.

(23) Per i Piani antincendio boschivo, vedi:

- per la regione Friuli-Venezia Giulia il D.M. 24 ottobre 2007;
- per la regione Emilia-Romagna il D.M. 24 ottobre 2007 e il D.M. 7 agosto 2008;
- per la regione Toscana il D.M. 24 ottobre 2007, il D.M. 7 agosto 2008 e il D.M. 7 agosto 2008;
- per la regione Molise il D.M. 3 gennaio 2008;
- per la regione Campania il D.M. 3 gennaio 2008 e il D.M. 3 settembre 2008;
- per la regione Piemonte il D.M. 3 gennaio 2008;
- per la regione Lombardia il D.M. 3 gennaio 2008;
- per la regione Sardegna il D.M. 7 agosto 2008;

- per la riserva naturale statale lago di Burano, ricadente nel territorio della regione Toscana, il *D.M. 7 agosto 2008* e il *Decreto 24 gennaio 2014, n. 39* ;
- per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, il *D.M. 7 agosto 2008* ;
- per la regione Marche il *D.M. 3 settembre 2008* ;
- per la regione Liguria il *D.M. 14 aprile 2009* ;
- per il Parco nazionale della Sila, il *D.M. 22 giugno 2009* , il *D.M. 27 luglio 2017* e il *Comunicato 26 marzo 2022* ;
- per le riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale» , il *D.M. 22 giugno 2009* e il *D.M. 22 giugno 2017* ;
- per il Parco nazionale dei Monti Sibillini, ricadente nei territori delle Regioni Umbria e Marche, il *D.M. 9 novembre 2009* , il *Decreto 12 maggio 2015, n. 87* e il *Comunicato 9 novembre 2020* ;
- per il Parco nazionale del Vesuvio, il *D.M. 9 novembre 2009* , il *D.M. 15 febbraio 2017* e il *Comunicato 30 aprile 2021* ;
- per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della regione Puglia, il *D.M. 28 dicembre 2009* , il *D.M. 29 aprile 2016, n. 113* e il *Comunicato 8 settembre 2021* ;
- per il Parco nazionale del Gargano, il *D.M. 28 dicembre 2009* e il *Decr. 7 novembre 2014, n. 264* ;
- per le riserve naturali statali «Saline di Margherita di Savoia», «Masseria Combattenti», «Il Monte», «Murge Orientali», «Stornara», «Le Cesine» e «Torre Guaceto» presenti nel territorio della regione Puglia, il *D.M. 28 dicembre 2009* ; per le riserve naturali statali Salina Margherita di Savoia, Masseria Combattenti, Il Monte, Murge Orientali, San Cataldo e Stornara, ricadenti nel territorio della regione Puglia, il *D.M. 8 marzo 2013, n. 82* e il *Comunicato 4 gennaio 2018* ; per la sola riserva naturale statale di «Torre Guaceto», il *Decr. 25 giugno 2014, n. 170* e il *Comunicato 9 novembre 2020* ; per la sola riserva naturale statale di «Le Cesine», il *D.M. 1° luglio 2014, n. 177* e il *Comunicato 8 maggio 2019* ;
- per la riserva naturale statale «Gola del Furlo» presente nel territorio della regione Marche, il *D.M. 28 dicembre 2009* , il *Comunicato 4 gennaio 2018* e il *Comunicato 22 settembre 2022* ;
- per il Parco nazionale del Gran Paradiso, il *D.M. 29 gennaio 2010* e il *D.M. 7 luglio 2017* ;
- per le riserve naturali statali «Vincheto di Celarda», «Val Tovanella», «Monte Faverghera», «Campo di Mezzo-Pian Parrocchia» e «Somadida», il *D.M. 9 marzo 2010* ; per le riserve naturali statali «Vincheto di Celarda» e «Val Tovanella», per il periodo 2011-2015, il *D.M. 5 marzo 2012* ; per le riserve naturali statali «Campo di Mezzo - Pian Parrocchia» e «Somadida», per il periodo 2012-2016, il *D.M. 23 gennaio 2013, n. 19* ; per le Riserve naturali Statali «Vincheto di Celarda» e «Val Tovanella», per il periodo 2016-2020, il *D.M. 21 giugno 2016, n. 179* ; per le Riserve naturali statali «Campo di Mezzo-Pian Parrocchia» e «Somadida», per il periodo 2017-2022, il *D.M. 22 giugno 2017* ;
- per la riserva naturale statale Saline di Tarquinia, ricadente nel territorio della regione Lazio, il *D.M. 19 marzo 2010* , il *D.M. 26 settembre 2012* e il *D.M. 11 ottobre 2017* ;
- per la riserva naturale statale di Castelporziano, il *D.M. 19 marzo 2010* , il *D.M. 4 agosto 2016, n. 228* e il *Comunicato 9 novembre 2020* ;
- per il Parco nazionale del Circeo, il *D.M. 2 aprile 2010* , il *D.M. 21 ottobre 2013, n. 306* e il *Comunicato 9 novembre 2019* ;
- per le riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone, il *D.M. 21 settembre 2010* ;
- per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il *D.M. 21 settembre 2010* e il *D.M. 17 marzo 2017* ;
- per il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, il *D.M. 21 settembre 2010* , il *D.M. 21 ottobre 2013, n. 307* e il *Comunicato 28 luglio 2020* ;
- per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il *D.M. 21 settembre 2010* , il *Decr. 6 novembre 2014, n. 262* e il *Comunicato 10 marzo 2020* ;
- per le Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena, per il periodo 2007-2011, il *D.M. 21 settembre 2010* , per il periodo 2012-2016, il *Decr. 25 giugno 2014, n. 169* e, per il periodo 2017-2021, il *D.M. 7 luglio 2017* ;
- per il Parco Nazionale della Majella, ricadente nel territorio della regione Abruzzo, il *D.M. 21 settembre 2010* , il *D.M. 29 aprile 2016, n. 114* e il *Comunicato 8 giugno 2022* ;
- per il Parco nazionale del Pollino, il *D.M. 15 settembre 2011* , il *D.M. 31 gennaio 2013, n. 35* , il *D.M. 7 luglio 2017* e il *Comunicato 9 novembre 2020* ;
- per le riserve naturali statali della Regione Basilicata: Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Crocchia, Agromonte-Spacciaboschi, il *D.M. 15 settembre 2011* , il *D.M. 22 novembre 2012* e il *Comunicato 9 novembre 2020* ;
- per il Parco nazionale dell'Aspromonte, il *D.M. 15 settembre 2011* e il *Comunicato 6 agosto 2019* ;
- per il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il *D.M. 15 dicembre 2011 (I)* ;
- per la Riserva naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, il *D.M. 15 dicembre 2011* ;
- per il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano, il *D.M. 20 gennaio 2012* e il *Comunicato 12 gennaio 2018* ;
- per le Riserve Naturali Statali Bassa dei Frassini - Balanzetta, Bosco della Mesola, Dune e Isole della Sacca di Gorino, Po di Volano, Sacca di Bellocchio, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce Fiume Reno, Destra Foce Fiume Reno, Duna Costiera di Porto Corsini, Pineta di Ravenna, Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano, Salina di Cervia, ricadenti nel territorio della regione Emilia Romagna, il *D.M. 11 luglio 2012* e il *Comunicato 11 gennaio 2018* ;
- per le Riserve Naturali Statali Bibbona, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsiliana, Duna Feniglia, Tomboli di Follonica, Poggio Tre Cancelli, Scarlino (Poggio Spedaletto), Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Campolino, Piano degli Ontani, Tocchi, Cornocchia, Montecellesi, Palazzo, Vallombrosa, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, il *D.M. 11 luglio 2012* e il *Comunicato 11 gennaio 2018* ;
- per la Riserva Naturale Statale Bosco Fontana, presente nel territorio della regione Lombardia, il *D.M. 22 novembre 2012* e il *Comunicato 17 ottobre 2019* ;
- per la Riserva Naturale Statale Bosco Siro Negri, presente nel territorio della regione Lombardia, il *D.M. 22 novembre 2012* e il *Comunicato 17 ottobre 2019* ;
- per le Riserve Naturali Statali Rio Bianco e Cucco, presenti nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia, il *D.M. 12 dicembre 2012* e il *D.M. 12 ottobre 2017* ;

- per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ricadente nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio e Molise, per il periodo 2010-2014, il *D.M. 21 dicembre 2012, n. 232* e il *Comunicato 12 gennaio 2018* ;
- per le riserve naturali statali Monte di Mezzo, Collemeluccio e Pesche, ricadenti nel territorio della Regione Molise, per il periodo 2012-2016, il *D.M. 21 dicembre 2012, n. 230* e, per il periodo 2017-2021, il *Comunicato 4 gennaio 2018* ;
- per il Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nei territori della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, il *D.M. 24 maggio 2013, n. 165* ;
- per il Parco Nazionale dell'Asinara, il *D.M. 19 luglio 2013, n. 214* e il *Comunicato 28 luglio 2020* ;
- per la Riserva naturale statale Cratere degli Astroni, ricadente nel territorio della regione Campania, il *Decr. 30 settembre 2014, n. 236* ;
- per l'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ricadente nel territorio della regione Campania, il *Decr. 30 settembre 2014, n. 235* e il *Comunicato 16 dicembre 2020* ;
- per le Riserve naturali statali Valle delle Ferriere e di Castelvoturno, ricadenti nel territorio della regione Campania, il *Decr. 30 settembre 2014, n. 237* ;
- per la Riserva naturale statale Abbazia di Fiastra, ricadente nel territorio della regione Marche, il *Decr. 7 novembre 2014, n. 263* e il *Comunicato 10 marzo 2020* ;
- per la riserva naturale statale Montagna di Torricchio, ricadente nel territorio della Regione Marche, il *D.M. 5 novembre 2015, n. 237* e il *Comunicato 10 marzo 2020* ;
- per le riserve naturali statali Montefalcone, Poggio Adorno e Orrido di Botri, gestite dal Corpo forestale dello Stato, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, il *D.M. 26 novembre 2015, n. 251* ;
- per il Parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese ricadente nel territorio della Regione Basilicata, il *D.M. 14 gennaio 2016, n. 5* e il *Comunicato 9 novembre 2020* ;
- per la Riserva naturale statale isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nel territorio della Regione Lazio, il *D.M. 12 ottobre 2015, n. 211* e il *Comunicato 9 novembre 2020* ;
- per il Parco nazionale delle Cinque Terre ricadente nel territorio della Regione Liguria, il *D.M. 24 maggio 2016, n. 139* ;
- per il Parco nazionale della Val Grande, ricadente nel territorio della Regione Piemonte, per il periodo 2015-2019, il *D.M. 21 giugno 2016, n. 180* ;
- per la Riserva naturale statale Lago di Burano, ricadente nella Regione Toscana, il *Comunicato 9 febbraio 2019* ;
- per la Riserva naturale statale Litorale Romano, ricadente nel territorio della Regione Lazio, il *Comunicato 10 marzo 2020* ;
- per il Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio della Regione Sicilia, il *Comunicato 20 ottobre 2022* .

Art. 9. (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

In vigore dal 10 settembre 2001

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (24) , avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa. (25)

(24) A norma dell' *art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401* i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(25) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 7 settembre 2001, n. 343* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401* .

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni) (32)

In vigore dal 9 novembre 2021

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette

statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili. (26)

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. (27)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell' *articolo 3*, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. (28)

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all' *articolo 423-bis, primo comma, del codice penale*. (29)

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l' *articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell' *articolo 3, comma 3, lettera f)*, determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì, obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo *articolo 3, comma 3, lettera f)*, l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio. (30)

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all' *articolo 7, commi 3 e 6*. (31)

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell' *articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

(26) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 173, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall' *art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, dall' *art. 55, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

(27) Comma inserito dall' *art. 9-sexies, comma 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*.

(28) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*.

(29) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. e), nn. 2-bis e 3), D.L. 8 settembre 2021, n. 120* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155* .

(30) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 8 settembre 2021, n. 120* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155* .

(31) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. e), n. 4-bis), D.L. 8 settembre 2021, n. 120* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155* .

(32) Per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, vedi l' *art. 3, D.L. 8 settembre 2021, n. 120* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155* .

Art. 11. (Modifiche al codice penale)

In vigore dal 1 dicembre 2000

1. Dopo l' *articolo 423 del codice penale* è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

In vigore dal 10 settembre 2001

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (33), sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli *articoli 1* , comma 3, *3* , *4* , *5* , comma 2, *6* , *7* , *8* e *10* , comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel

triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (37); di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli *articoli 1*, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell' *articolo 11, comma 3, lettera d)*, della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli *articoli 6* e *7* connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all' *articolo 10*, comma 1, nonché ai fini di cui all' *articolo 3*, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscriverne nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (34)

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (33), avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 (36) della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (33), in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. (35)

(33) A norma dell' *art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401* i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(34) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401*.

(35) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. f), D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2001, n. 401*.

(36) Il riferimento al presente articolo è da intendere agli *artt. 25 e 26, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. z), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018*.

(37) Per la ripartizione del finanziamento di cui alle presenti disposizioni:

- per gli anni 2000 e 2001, vedi il *D.M. 1° agosto 2001*;
- per l'anno 2002, vedi il *D.M. 6 giugno 2003*;
- per l'anno 2003, vedi il *D.M. 9 settembre 2003*;
- per l'anno 2004, vedi il *D.M. 9 settembre 2004*;
- per l'anno 2005, vedi il *D.M. 9 febbraio 2006*;
- per l'anno 2006, vedi il *D.M. 21 novembre 2006*;
- per l'anno 2007, vedi il *D.M. 31 agosto 2007*;
- per l'anno 2008, vedi il *D.M. 1° aprile 2009*;
- per l'anno 2009, vedi il *D.M. 7 ottobre 2010*;
- per l'anno 2010, vedi il *D.M. 19 gennaio 2012*;

- per l'anno 2011, vedi il *D.M. 21 febbraio 2012* ;
- per l'anno 2012, vedi il *D.M. 17 aprile 2013* ;
- per l'anno 2013, vedi il *D.M. 30 maggio 2014* ;
- per l'anno 2014, vedi il *D.M. 1° dicembre 2014* ;
- per l'anno 2015, vedi il *D.M. 6 novembre 2015* .

Art. 13. (Norme abrogate ed entrata in vigore)

In vigore dal 1 dicembre 2000

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- a) la *legge 1° marzo 1975, n. 47* , recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il *decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 agosto 1982, n. 547* , recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
